

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1746

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, MACERATINI, TRANTINO, TASSI**

*Presentata il 22 ottobre 1987*

Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 398 del codice di procedura civile che regola la proposizione della domanda di revocazione, al quarto comma dispone: « La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione ».

Questa disposizione, male applicata, ha dato luogo a situazioni incompatibili con il diritto che ciascuno ha di veder definita giudizialmente la propria causa. È appena il caso di ricordare che questo principio-diritto è proclamato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano nel 1955.

Contrasta con questo principio-diritto la giurisprudenza della Corte di cassazione che si è attestata su alcune « massime » che possono così riassumersi:

a) la proposizione di un'istanza di revocazione determina la sospensione del giudizio di Cassazione in corso, quale che sia il momento nel quale l'istanza di revocazione è proposta;

b) l'effetto sospensivo dell'istanza di revocazione è automatico e perciò deriva anche dalla proposizione di istanze di revocazione inammissibili o manifestamente infondate;

c) è legittima la proposizione di più istanze di revocazione in tempi successivi e ciascuna comporta l'effetto sospensivo automatico.

Da questi orientamenti giurisprudenziali si dà alla parte che vi abbia interesse la facoltà di impedire a tempo indeterminato la pronuncia della Corte di cassazione. In altre parole di porre un veto alla conclusione del processo civile.

L'interesse ad impedire la conclusione del giudizio di Cassazione è evidente nel caso di un ricorrente che ha ottenuto la sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello; poiché l'esecuzione è subordinata alla conclusione del giudizio di Cassazione l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione non è impugnabile né revocabile.

L'inconciliabilità di queste situazioni processuali con il diritto dell'altra parte a

veder definita dal giudice la causa in corso è evidente.

Pertanto si propone l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile, tenendo presente che con questa abrogazione l'istante in revocazione ha sempre la possibilità ed il diritto di chiedere la sospensione dell'esecuzione a norma dell'articolo 401 del codice di procedura civile, senza che, a tal fine, sia necessaria anche la sospensione del giudizio di Cassazione.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è abrogato.

2. Resta ferma la sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione, se l'istanza di revocazione è stata proposta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I procedimenti di Cassazione già sospesi a norma del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile riprenderanno il loro corso; l'udienza di discussione è stabilita d'ufficio non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.